

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1998****che rettifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/98⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'obbligo per l'acquirente di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro i dati relativi al latte consegnatogli anteriormente al 15 maggio e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, l'obbligo per il produttore che effettua vendite dirette di trasmettere la relativa dichiarazione anteriormente al 15 maggio; che è riscontrato un errore nel testo italiano del regolamento, che prevede che le suddette comunicazioni debbano effettuarsi «entro» il 15 maggio, anziché «anteriormente» al 15

maggio; che è quindi necessario rettificare il testo italiano del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del testo italiano del regolamento (CEE) n. 536/93 i termini «entro il 15 maggio» sono sostituiti dai termini «anteriormente al 15 maggio».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 127 del 29. 4. 1998, pag. 8.⁽³⁾ GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 22.